


CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

firmato in data 21.10.2019



tra

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 07871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Merola.

e

la Sig.ra Lorena Vlashi, cittadina albanese, nata il a (Albania), con documento d'identità (qui di seguito il "Prestatore").

(il Committente ed il Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le "Parti" e singolarmente come la "Parte").

Premesso che

- il Committente è stato incaricato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di gestire il progetto AID 11836/01/6. "Facility per la Gestione e Monitoraggio del Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania 2019-2021 FAGEM II" approvato con delibera n. 41 del 30 aprile 2019.
- la realizzazione del progetto/iniziativa, che si svolgerà in Albania, prevede la messa in opera di servizi di natura tecnico-organizzativa, finalizzata alla realizzazione dei numerosi e articolati interventi inclusi nel Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania;
- che con messaggio AICS Tirana n. 167 del 16 settembre 2019, questa Sede ha comunicato le dimissioni del unico assistente amministrativo-logistico della Sede;
- all'interno dell'organico dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non esiste una professionalità idonea, specializzata, che possa ricoprire l'incarico di assistente amministrativo-logistico;
- che la situazione è di reale ed urgente bisogno di un personale amministrativo-logistico a supporto dell'ufficio AICS e dell'ufficio amministrativo;

Tutto ciò premesso,

Le parti hanno concluso quanto segue:

1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto della prestazione del Prestatore

2.1. Il Prestatore lavorerà con mansioni di Assistente Amministrativo/ Logistico ferma restando la facoltà della sede estera di trasferirlo ad altri servizi o di utilizzarlo anche in servizi diversi da quelli in cui è prevalentemente impiegato, nell'ambito della stessa qualifica professionale e si impegna a svolgere i seguenti incarichi:

- La gestione e rendicontazione di tutti i fondi direttamente amministrati dalla sede;
- La gestione della logistica, dei mezzi di trasporto;

- L'assistenza agli esperti ed ai contrattisti locali e co.co.co per tutto quello che riguarda gli adempimenti amministrativi, sia in Italia che in Albania;
 - La gestione dei programmi di inventario e contabilità;
 - La gestione delle dotazioni tecnico - informatiche;
 - la gestione dei rapporti con i fornitori, le banche e le autorità finanziarie albanesi;
 - Fornire assistenza al Titolare della Sede Estera per eventuali altri compiti puntuali che si dovessero rendere necessari per la gestione amministrativo-contabile di programmi e progetti gestiti dalla Sede AICS di Tirana.
- 2.2. Il Prestatore è tenuto a presentare un Rapporto Mensile sulle attività svolte entro 15 giorni del mese successivo. La trasmissione del Rapporto Mensile da parte del Prestatore è propedeutica all'erogazione dell'importo pattuito, come espresso nell'art. 3.2.
- 2.3. Al Prestatore è parimenti fatto divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con gli interessi o il prestigio del Committente per un periodo di sei mesi dalla conclusione dell'incarico.
- 2.4. Il Prestatore si impegna ad eseguire il proprio incarico profondendo il massimo impegno e diligenza, offrendo la massima disponibilità per la realizzazione degli obiettivi del Committente osservando i doveri di contegno e riservatezza propri dell'attività svolta.
- 2.5. Il Prestatore accetta di essere sottoposto al controllo del Committente.

3. Retribuzione.

- 3.1 Il Committente, per le prestazioni effettuate dal Prestatore, si impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo lordo mensile di Euro 816,00 (ottocento sedici/00 euro) che corrisponde ad un netto mensile di Euro 693,45 (seicentonovantatre)
- 3.2. L'erogazione del compenso pattuito sarà effettuata entro 15 giorni dalla ricezione, da parte del Committente, del Rapporto Mensile, trasmesso secondo le modalità di cui all'art. 2.2.

4. Tasse.

Il Committente provvederà a trattenere, in anticipo, dalla somma di cui all'art. 3 di cui sopra, la trattenuta d'acconto, nella misura indicata dalla legge, e provvederà al loro versamento presso l'Ufficio delle Imposte.

5. Luogo della prestazione dei servizi.

- 5.1. Il Prestatore effettuerà la propria prestazione a Tirane, in coordinamento con la Sede Estera di Tirana.
- 5.2. Per permettere al Prestatore lo svolgimento della propria prestazione, il Committente metterà a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni ritenute necessarie all'adempimento dei propri impegni. Resta inteso che il Prestatore non potrà usare le attrezzature del Committente per motivi personali senza il preventivo assenso dello stesso.



6. Durata.

- 6.1 Il presente contratto è concluso a tempo determinato per un periodo massimo di 180 giorni suddivise in due tranches da 90 giorni ciascuna, concordate con il Committente, da prestare nel periodo compreso tra il 21.10.2019 e il 30.04.2020.
- 6.2 Allo scadere del predetto periodo il contratto si intende tacitamente ed automaticamente risolto e non può essere rinnovato se non per espressa volontà delle Parti.

7. Risoluzione.

- 7.1 Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere od obbligo rilevante previsto dal presente Contratto, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente. Ai fini del presente articolo, il Prestatore verrà considerato inadempiente qualora ripetutamente violi o non ottemperi alle disposizioni del Committente.
- 7.3 Il Committente non potrà essere considerato responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore o "factum principis" ed in particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommovimenti popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, atti di Dio, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa del Beneficiario.

8. Mancanza del rapporto di lavoro fra le Parti.

Le Parti accettano che il presente contratto non crea nessun rapporto di lavoro o di dipendenza fra di esse e, di conseguenza, è totalmente esclusa l'applicazione della legislazione di lavoro nei rapporti fra le Parti.

9. Soluzione delle controversie e legge applicabile.


Il presente contratto è regolato dalla legge Albanese. Tutte le controversie sorte con riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno soggette in primo luogo ad un tentativo di soluzione amichevole. In caso tale ipotesi non porti alcuna soluzione, la Corte Distrettuale di Tirana sarà competente a decidere la controversia.

10. Modifiche.

Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti, orali o scritti. Il presente contratto non potrà essere ceduto e nessun termine o condizione potranno essere aggiunti senza l'accordo esplicito di entrambe le parti. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, firmata da entrambe le parti ed allegata al presente contratto. È esclusa ogni modifica orale al presente contratto.

Per il Committente
Il Titolare della Sede Estera di Tirana

Nino Merola



Il Prestatore

Lorena Vlashi

